



<b>Città di Amantea</b> (Provincia di Cosenza)	
Publicazione	Ufficio
N° Reg. <b>495</b>	
Dal <b>16 LUG. 2018</b>	
Al <b>31 LUG. 2018</b>	

## **CITTA' DI AMANTEA** ( Prov. di Cosenza)


### **ORDINANZA N° 63 del 12.07.2018**

#### **IL SINDACO**

- VISTO :** che durante la stagione estiva numerosi turisti sia residenti che provenienti dai paesi del comprensorio, affollano Corso Italia e la Piazza San Francesco per la consueta passeggiata serale;
- che una migliore fruibilità pedonale di alcune strade centrali del territorio appare in linea con l'indirizzo di questa Amministrazione finalizzato a rendere sempre più accogliente ai turisti il centro cittadino;
- che la presenza dell'area pedonale rappresenta per i villeggianti provenienti anche dai comuni limitrofi la possibilità di godere dell'apertura prolungata dell'orario degli esercizi commerciali;
- VALUTATO:** che la sospensione della circolazione in orario serale del Corso Italia non determina particolari problematiche ai veicoli diretti o provenienti dai comuni limitrofi in quanto la viabilità esistente consente un'agevole alternativa per l'attraversamento della frazione Campora San Giovanni;
- ATTESO :** che un elevato numero di ciclomotori, motocicli e autoveicoli transitano per le predette direttrici determinando conseguenti pericoli per l'incolumità dei pedoni;
- RITENUTO :** dover garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica dei pedoni nell'evitare sinistri e per ridurre l'inquinamento ambientale dovuto a gas di scarico e di rumori molesti;
- VISTA:** la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** gli artt. 5 comma 3 e 7 comma 1 lett. A), 159 del C.d.S. D. Lgs. 285/92;

#### **ORDINA**

Per i giorni **14.07.2018 e 15.07.2018, dalle ore 21.00 alle ore 24.00**, per consentire l'istituzione dell'AREA PEDONALE URBANA ( A.P.U.), la sospensione della circolazione veicolare con conseguente istituzione del



divieto di sosta con rimozione coatta a spese dei proprietari/trasgressori, in C/so Italia della Frazione Campora San Giovanni dall'intersezione con Via Basilicata all'intersezione con Via Lipari.

Negli stessi orari sarà consentito esclusivamente gli attraversamenti da via Capri a via Tulipano e viceversa.

**Il transito in deroga alla presente ordinanza, nelle vie e piazze dell' A.P.U. , è consentito:**

- Ai ciclomotori e motocicli al servizio di persone aventi attività lavorativa in detta area , con possibilità di ricovero dei medesimi in spazi privati non aperti al pubblico transito, purchè condotti a mano a motore spento;
- Ai residenti di Corso Italia , titolari di garage o ricoveri privati ove collocare i veicoli potranno transitare nell'area pedonale per il percorso più breve necessario allo scopo;
- Ai veicoli al servizio di persone invalide minuti di apposito contrassegno;
- Ai veicoli: delle Forze Armate : dei servizi di Polizia , Antincendio , Autoambulanze e di soccorso in genere e della Protezione Civile;

Sono inoltre autorizzati al transito e/o alla sosta in A.P.U.:

I veicoli impegnati per casi non previsti ed imprevedibili valutabili di volta in volta dal Comando di Polizia Municipale.

E' comunque fatto obbligo ai veicoli autorizzati di transitare nell'Area Pedonale Urbana , nelle vie e piazze e negli orari consentiti, ad una velocità particolarmente ridotta.

## DISPONE

Altresi che la chiusura e la riapertura dell'area interessata negli orari previsti è affidata al servizio manutentivo

### La presente Ordinanza :

- 1) Sarà resa nota mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio Municipale ;
- 2) Sarà inserita su sito internet istituzionale dell'Ente;
- 3) Sarà trasmessa ai seguenti destinatari:
  - Stazione dei Carabinieri Amantea;
  - Tenenza Guardia di Finanza Amantea;
  - Comando di Polizia Municipale
  - Asp di Cosenza – Distretto di Amantea
  - Delegazione di Spiaggia di Amantea;
  - Commissariato di P.S. di Paola;
  - Servizio 118 – Cosenza;
  - Ufficio Tecnico Manutentivo Comunale

## AVVERTE

A norma dell'articolo 3 , comma 4 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che avverso la presente ordinanza , in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n, 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza , per eccesso di potere o per violazione di



legge , entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3 , del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica , in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste al Nuovo Codice della Strada , nonché della normativa vigente in materia

**IL SINDACO**  
**DR. MARIO PIZZINO**  
